



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016

LINEE GUIDA

PER IL SOSTEGNO ALL'IMPRESA

(in attuazione della Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sommario

1. Indirizzi di carattere generale	3
2. Quadro degli strumenti	4
3. Normativa	5
4. Modalità procedurali	8
4.1 Direttive di attuazione	8
4.2 Bandi	9
4.3 Modalità di accettazione delle garanzie fidejussorie	12
5. Beneficiari e Destinatari	13
5.1 Definizioni	13
6. Soggetti di supporto coinvolti	14
7. Sinergie ed integrazioni con altri strumenti della programmazione nazionale e comunitaria	14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Indirizzi di carattere generale

1. Le Linee guida hanno l'obiettivo di definire gli indirizzi di carattere generale in materia di sostegno all'impresa, con particolare riferimento alla definizione della strumentazione operativa, delle procedure, dei beneficiari e destinatari, dei soggetti di supporto coinvolti e delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.

2. Le Linee guida assumono, quindi, il carattere di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l'attuazione delle operazioni aventi per oggetto aiuti di stato alle imprese, assicurando altresì la necessaria uniformità nelle procedure attuative anche individuando soluzioni operative per favorire gli adempimenti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sull'obbligo della trasparenza sugli aiuti di stato e il rispetto dell'obbligo di registrazione degli aiuti previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 (Registro Nazionale Aiuti), attraverso l'integrazione tra le piattaforme regionali per la gestione delle procedure di selezione (Sipes) e la piattaforma per l'interoperabilità con il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e il Registro Aiuti (RA).

3. La definizione di indirizzi di carattere generale in materia di sostegno all'impresa discende da una specifica previsione del Programma Operativo FESR Sardegna 2014-2020, Obiettivo Tematico/Asse 3 "Competitività del sistema produttivo", che per quanto concerne le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari, stabilisce che l'Amministrazione Regionale standardizzi le procedure di gestione degli avvisi pubblici relativi ai regimi d'aiuto con appositi sistemi informativi per la condivisione delle informazioni relative ai beneficiari, strettamente collegati al monitoraggio adottando apposite Linee Guida per l'applicazione dei regimi di aiuto. Un'apposita sezione del Programma è dedicata alle condizionalità *ex ante*¹, ovvero i prerequisiti indispensabili volti ad assicurare l'efficacia degli investimenti e raggiungere i risultati attesi. In particolare, per quanto concerne le azioni da intraprendere ai fini del rispetto della condizionalità "*G5 -Esistenza di disposizioni che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nel campo dei fondi SIE*", è previsto che presso l'Autorità di Gestione del Programma siano individuati dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previste modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza.

¹ Reg. (UE) 1303/13 art. 2: "un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In questo contesto le Linee guida sono un documento dinamico, che fa riferimento a norme, orientamenti e sistemi in corso di evoluzione, perciò soggette ad aggiornamento sulla base delle procedure definite dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche di sostegno alla competitività.

2. Quadro degli strumenti

1. Nell'ambito dei fondi Strutturali e di Investimento (SIE) gli interventi di sostegno² possono assumere la forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari.

2. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere erogati sotto forma di:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le diverse forme possono essere combinate tra loro, unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Gli importi di cui alle lettere b), c) e d), sono determinati in uno dei seguenti modi:

- a) *un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile*, basato: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal Reg. (UE) 1303/13 o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

²Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 66 e 67.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'utilizzo di Strumenti Finanziari³ è destinato a:

- sopperire alla carenza di fonti finanziarie a fronte di investimenti sostenibili, qualora una valutazione ex ante abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali;
- sostenere le imprese nelle fasi di creazione, con la messa a disposizione di capitale nella fase iniziale (capitale di costituzione e capitale di avviamento), di crescita (di capitale di espansione), di diversificazione (di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa, realizzazione di nuovi progetti, penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti).

4. Il sostegno finanziario può essere destinato ad investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non devono essere materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

3. Normativa

1. La base giuridica per l'intervento pubblico in favore dei soggetti economici è costituita dalla normativa europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato o in via residuale del principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. Gli aiuti in esenzione sono attuati in forma di regime, prevedendo l'utilizzo del "de minimis" nei soli casi non ricompresi dai regolamenti in esenzione o quale alternativa di vantaggio per il beneficiario/destinatario.

³Reg. (UE) n.1303/13 art.37



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La normativa attualmente applicabile in tema di aiuti di stato è la seguente:

Disposizioni comunitarie:

- a) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
- b) Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
- c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
- d) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- e) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione agricola;
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0009:0017:it:PDF>
- f) Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 204 del 1 luglio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:204:FULL&from=IT>
- g) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT>
- h) Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondosociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>
- i) Regolamento (UE) n. 360/12 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 aprile 2012, recante disposizioni comuni relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:IT:PDF>
- j) Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell' Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

- k) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
- l) Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
- m) Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 597 del 5 febbraio 2015 relativa all'aiuto di Stato n. SA.39957 (2014/N) Metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie rilasciate da ISMEA
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255988/255988_1635572_43_2.pdf
- n) Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 19 del 22 gennaio 2014;
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:019:FULL&from=IT>

Disposizioni nazionali:

- o) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;123!vig=
- p) Legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115!vig=
- q) Legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
- r) Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
- s) Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
- t) Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002 - Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni
- u) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
- v) Legge 28/12/2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sq>

3. Le presenti linee guida sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- w) Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/14;
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
- x) Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
- y) Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- z) Delibera della Giunta Regionale n.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>

4. Modalità procedurali

4.1 Direttive di attuazione⁴

1. La Regione Sardegna può estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva per ciascun nuovo strumento di incentivazione specifiche direttive di attuazione definite sulla base dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2014-20, dei regolamenti e della normativa comunitaria di settore, delle leggi di settore vigenti.
3. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale, le direttive sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
4. Esse definiscono per ciascuno strumento di incentivazione: l'oggetto e le finalità degli aiuti; i soggetti beneficiari, le condizioni, le tipologie di aiuti, i settori di attività e le spese ammissibili; la forma e intensità di aiuto; i criteri di valutazione; le procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande e le procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

⁴LRn.2/2007; DGR 52/19 del 28/10/15



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Ai fini di una razionalizzazione degli interventi, gli strumenti di incentivazione devono essere ricompresi in una delle seguenti fasce definite sulla base della dimensione finanziaria dell'intervento e che possono prevedere l'attivazione anche di una singola macrocategoria:

Tipologia intervento	Dimensione finanziaria (euro)	Macrotipologia spese ammissibili	Esempio di tipologia di strumento
Tipo 0	fino a 15.000	aiuti a catalogo o in forma automatica	Bonus assunzionali, voucher per servizi, interventi micro imprese, specie artigiane, per l'introduzione di macchinari innovativi
Tipo 1	15.000 - 150.000	Investimenti produttivi, servizi reali, formazione, aiuti specifici	Costituzione nuove imprese (autoimprenditorialità, piani internazionalizzazione, ecc.)
Tipo 2	200.000 - 800.000	Investimenti produttivi, servizi reali, formazione, aiuti specifici	Progetti di sviluppo locale integrati
Tipo 3	1.500.000 - 5.000.000	Investimenti produttivi, servizi reali, formazione, aiuti specifici	Progetti integrati
Tipo 4	5.000.000 - 20.000.000	Investimenti produttivi, servizi reali, formazione, aiuti specifici, innovazione anche con il coinvolgimento di Organismi di ricerca.	Approccio negoziale integrato
Innovazione	0 - 5.000.000	Studi di fattibilità, Ricerca industriale e sviluppo sperimentale, collaborazione con organismi di ricerca	Giovani ricercatori, cluster, distretti, grandi imprese, ecc.

4.2 Bandi

1. La selezione delle operazioni è effettuata con procedure trasparenti e non discriminatorie e, laddove si tratti di operazioni a valere su Fondi SIE, conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza dei relativi Programmi Operativi, privilegiando le "procedure a sportello", con l'utilizzo di una delle modalità previste dal D. Lgs. n. 123/1998, fissando un termine tra la pubblicazione dell'Avviso/Bando e la presentazione delle domande non inferiore a 15 giorni.

2. Il bando può prevedere le seguenti modalità operative:

- "automatica": applicabile qualora non sia necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa (come nei bonus assunzionali, i servizi attivati nella forma di voucher o gli interventi in favore delle micro imprese, specie artigiane, finalizzati all'introduzione macchinari innovativi);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “valutativa”: applicabile a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda (come nei progetti di investimento anche nella forma del pacchetto integrato di agevolazione);

- “negoziale”: applicabile, in base alla dimensione dell'investimento, per interventi di sviluppo locale o settoriale o nei settori strategici del programma di governo individuati dalla Giunta regionale con la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata che prevedano o meno il coinvolgimento di enti locali anche in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi (come nel contratto di investimento o di insediamento o di filiera o nei progetti di innovazione e ricerca).

3. Le procedure di gestione dei bandi relativi ai regimi d'aiuto si avvalgono di una piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (utilizzabile indistintamente per selezionare cittadini/enti/impresе nell'ambito di procedure diverse) che consenta la condivisione delle informazioni relative ai beneficiari/destinatari, strettamente collegata al sistema di monitoraggio regionale (ad es. SMEC) e nazionale per l'applicazione dei regimi di aiuto (BDA).

4. Ciascun bando deve contenere i seguenti elementi necessari ad individuare chiaramente: Finalità e oggetto, Riferimenti normativi, Definizioni, Modalità di attuazione degli interventi e risorse finanziarie, Interventi ammissibili, Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità, Settori ammessi, Massimali e intensità dell'aiuto, Spese ammissibili, Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, Cause di esclusione, Criteri di valutazione, Concessione degli aiuti, Attuazione dell'iniziativa, Modifiche e variazioni, Rendicontazione e modalità di erogazione degli aiuti, Controlli e monitoraggio, Obblighi del beneficiario, Revoche e rinunce, Cumulo degli aiuti, Informazioni sul procedimento amministrativo, Informativa trattamento dati personali, Disposizioni finali.

5. Le procedure dirette a favorire la competitività delle imprese sono implementate avendo come riferimento la dimensione di impresa e il mercato di riferimento delle stesse. Il settore di attività economica è preso in considerazione per la definizione dei criteri di valutazione e per la ponderazione dei criteri premiali, nel rispetto dei criteri di selezione dei programmi comunitari qualora la procedura sia oggetto di cofinanziamento comunitario.

6. Gli interventi di sostegno alle imprese, in linea generale, sono avviati con un'unica procedura di accesso per ogni Tipologia di intervento che ricomprende le diverse attività economiche, in modo da garantire l'unitarietà degli interventi di potenziamento del sistema imprenditoriale isolano in presenza di più destinatari/beneficiari. Le procedure, in coerenza con le disposizioni del Programma Regionale di Sviluppo,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

possono avere valenza regionale, sovra locale o locale, in attuazione della strategia regionale per le aree interne e delle politiche di sviluppo urbano.

7. Pertanto possono essere individuate le seguenti due fattispecie:

Procedura	Descrizione	Modalità attuative
Singola	Procedura di accesso destinata a beneficiari/destinatari che operano nell'ambito economico (ad es. manifatturiero industria) di competenza di un'unica struttura regionale individuata sulla base del centro di spesa (es. Servizio)	La predisposizione, la pubblicazione e attuazione della procedura è affidata alla struttura competente
Unitaria	Procedura di accesso destinata a beneficiari/destinatari che operano nell'ambito economico (ad es. manifatturiero industria e artigianato) di competenza di diverse strutture regionali competenti (Direzioni e/o Servizi)	La predisposizione e pubblicazione della procedura è affidata all'Unità di progetto della programmazione unitaria, previa concertazione con le strutture competenti, avvalendosi del Gruppo di Lavoro Competitività del Centro Regionale di Programmazione. L'attuazione della procedura è affidata alle strutture competenti in cui è individuato un responsabile di procedimento RUP

Attività riconducibili alle diverse procedure

Procedura	Ruoli	Attività
Singola	Unità di progetto	Verifica la coerenza con la programmazione unitaria
	Struttura competente	Predisporre il Bando
	Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività) ⁵	Verifica il rispetto delle condizioni previste dalla DGR n. 52/19 del 28.10.2015 e delle Linee Guida
	Centro Regionale di programmazione (AdG)	Esprime il parere di coerenza (FESR)
	Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività)	Attiva il supporto di Sardegna Ricerche e Sfirs per la gestione dell'eventuale attività istruttoria o gestione dell'attività e supporta la struttura competente nell'attivazione della procedura sulla piattaforma informatica (Sipes) da parte di Sardegna IT
	Struttura competente	Comunica o notifica l'aiuto
	Struttura competente	Pubblica l'Avviso

⁵ In raccordo con il Gruppo di Lavoro Programmazione Territoriale per le procedure a valenza territoriale in attuazione della strategia regionale per le aree interne e delle politiche di sviluppo urbano



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Procedura	Ruoli	Attività
	Struttura competente	Definisce le modalità di ricezione delle domande, approva le istruttorie, adempie agli obblighi di legge preliminari alla concessione, adotta i provvedimenti di concessione, valida e comunica i dati di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di aiuti e dai programmi su cui sono finanziati gli interventi, approva le rendicontazioni e adotta i provvedimenti di liquidazione e pagamento
Unitaria	Unità di progetto	Verifica la coerenza con la programmazione unitaria
	Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività) ⁶	Predisporre il Bando nel rispetto delle condizioni previste dalla DGR n. 52/19 del 28.10.2015 e delle Linee Guida
	Unità di progetto	Approva il Bando
	Centro Regionale di programmazione (AdG)	Esprime il parere di coerenza (FESR)
	Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività)	Attiva il supporto di Sardegna Ricerche e Sfirs per la gestione dell'eventuale attività istruttoria o gestione dell'attività e supporta la struttura competente nell'attivazione della procedura sulla piattaforma informatica (Sipes) da parte di Sardegna IT
	Unità di progetto	Comunica o notifica l'aiuto
	Unità di progetto	Pubblica l'Avviso
	Struttura competente	Definisce le modalità di ricezione delle domande, approva le istruttorie, adempie agli obblighi di legge preliminari alla concessione, adotta i provvedimenti di concessione, valida e comunica i dati di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di aiuti e dai programmi su cui sono finanziati gli interventi, approva le rendicontazioni e adotta i provvedimenti di liquidazione e pagamento
Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività)	Verifica l'avanzamento delle attività e attua il monitoraggio delle procedure	

4.3 Modalità di accettazione delle garanzie fidejussorie

1. La Regione Sardegna con la DGR n. 52/19 del 28.10.2015 ha approvato gli indirizzi interpretativi tesi a fornire specifiche disposizioni sul concetto di compagnie "benevise" e "attendibili" per il rilascio delle polizze fidejussorie ai fini dell'ottenimento delle anticipazioni sui contributi concessi. Sono considerate "benevise" e accettate solo le polizze rilasciate da compagnie di assicurazione, iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, o banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, o società finanziarie e i consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del

⁶ In raccordo con il Gruppo di Lavoro Programmazione Territoriale per le procedure a valenza territoriale in attuazione della strategia regionale per le aree interne e delle politiche di sviluppo urbano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia che, nei due anni precedenti, non hanno avuto provvedimenti di sospensione da parte dell'IVASS, o segnalazioni da parte della Banca d'Italia.

2. Il requisito di "attendibilità" si presume in assenza di provvedimenti di non accoglimento da parte di altre amministrazioni della Pubblica Amministrazione, o per l'assenza di segnalazioni in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni sottoscritte. Queste informazioni sono acquisite direttamente dall'Amministrazione o attraverso i soggetti attuatori, i quali devono segnalare all'Amministrazione regionale le informazioni relative a situazioni di criticità, di cui abbiano ricevuto notizia, relative alla compagnia o all'istituto che assume l'impegno a pagare.

3. Per evitare un'esposizione critica nei confronti di un solo soggetto garante, possono essere accettate garanzie, da parte di uno stesso soggetto, in misura non superiore al 25% del totale delle garanzie presentate e accolte alla data di presentazione della nuova polizza o fideiussione. Il livello di esposizione per singolo garante è reso pubblico sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sullo stesso sito sono resi noti i soggetti garanti insolventi.

4. A tal fine è stata implementata una specifica piattaforma informatica che consente di censire le garanzie accettate dall'Amministrazione regionale al fine di valutare il livello di esposizione con i singoli garanti e le situazioni di rischio e/o inadempienza.

5. Le strutture competenti nella gestione di procedure di sostegno alle imprese devono provvedere al caricamento dei dati relativi alle garanzie fidejussorie accettate dall'Amministrazione regionale al fine di qualificare l'esposizione dei garanti nei confronti della Regione e assicurare il rispetto delle condizioni sopra elencate.

6. Per l'ottenimento dell'anticipazione sui contributi concessi l'Amministrazione regionale adotta uno schema unico di polizza.

5. Beneficiari e Destinatari

5.1 Definizioni⁷

1. Nell'applicazione dei regimi di aiuto valgono le seguenti definizioni:

⁷Ai sensi del Reg. (UE) 1303/13



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- **beneficiario:** un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti dal Reg. (UE) 1303/13, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- **destinatario finale:** una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- **regimi di aiuto:** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del Regolamento (UE) n.1303/13, includono anche gli aiuti de minimis⁸ ;
- **operatore economico:** qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

6. Soggetti di supporto coinvolti

1. Nel quadro del coordinamento delle politiche di sviluppo l'Amministrazione procedente individua prioritariamente nel sistema Regione e nelle società in house, sulla base delle competenze istituzionali o statutarie, i soggetti incaricati di assicurare il supporto nell'attività amministrativa, tecnico-economica e finanziaria.

7. Sinergie ed integrazioni con altri strumenti della programmazione nazionale e comunitaria

1. L'architettura normativa della programmazione 2014-2020 richiede una rafforzata integrazione tra i diversi Fondi della politica di coesione, nonché delle altre risorse nazionali e regionali, sia in fase di programmazione che di attuazione, al fine di potenziare l'efficacia degli strumenti strutturali e di ottimizzarne l'incidenza sul territorio.

2. La Regione Sardegna, in coerenza con l'architettura normativa comunitaria, ha disposto con DGR n. 32/32 del 24 luglio 2012 l'adozione di un approccio strategico unitario per l'utilizzo delle risorse derivanti da

⁸ Ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione e del Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fonte comunitaria e da fonte nazionale (centrale e regionale) concretizzatosi con la redazione di un Documento Strategico Unitario. L'art. 1 della finanziaria regionale, approvato in data 24.02.2015, delinea la nuova architettura della programmazione unitaria e individua una struttura di coordinamento politico e tecnico che possa affrontare e risolvere da subito i problemi connessi alla fase di attuazione dei Programmi (PO FESR, PO FSE, PO FEASR, PO FEAMP, PAC, PON, APQ), garantendo il rispetto degli impegni assunti, la realizzazione delle integrazioni tra Fondi e il conseguimento delle sinergie che ne derivano. Il nuovo modello di governance per il coordinamento della Programmazione Unitaria, oggetto della Delibera di Giunta n. 9/16 del 10.03.2015 individua due strutture: una di coordinamento politico - Cabina di regia - e una di coordinamento tecnico – Unità di progetto di coordinamento tecnico. La prima è incardinata presso la Presidenza della Regione ed è coordinata dal Presidente o da un suo delegato. Ne fanno parte l'Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, in quanto responsabili delle strutture in cui sono allocate le Autorità che sovrintendono alla sorveglianza e alla gestione dei programmi cofinanziati. La seconda è incardinata presso l'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e coordinata dal Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione. Fanno parte dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico le Autorità di Gestione dei fondi FESR, FSE e FEASR, l'Autorità di Programmazione del fondo FSC, le Autorità di Certificazione e Audit e il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

3. La Programmazione Unitaria rappresenta altresì il necessario raccordo per assicurare integrazione e complementarietà tra il POR FESR e le azioni previste dai PON nazionali, tra i quali dal PON Imprese e competitività il PON ricerca.